

sent. u. 3975/15  
30/4/15



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI NAPOLI  
SEZIONE LAVORO

il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Napoli, Dott. Diego Vargas, all'udienza di discussione del 29.4.2015, pronunzia la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 22790/2014 R.G.

**TRA**

D.M.D. e M.C., rappresentati e difesi dall'Avv. E.L. e dall'Avv. A.L. presso il cui studio in N., alla via (...), elettivamente domiciliato, come da procura a margine del ricorso

**RICORRENTI**

**E**

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2 NORD, in persona del direttore generale f.f. legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. A.S. in virtù di procura in calce al ricorso notificato elettivamente domiciliata in P., alla via (...), presso la sede dell'azienda

**RESISTENTE**

**FATTO E DIRITTO**

1.- i ricorrenti in epigrafe, dipendenti della ASL Napoli 2 Nord con profilo di infermieri professionali in servizio presso il Presidio Ospedaliero di Pozzuoli, deducevano di svolgere la propria attività lavorativa nell'ambito di un turno di lavoro articolato su cinque giorni, ovvero la mattina dalle 8 alle 14, il pomeriggio dalle 14 alle 20, la notte dalle 20 alle 8

del giorno successivo e riposo; che spesso i lavoratori che svolgono tale turno sono tenuti anche alla prestazione di lavoro straordinario; che in tale ipotesi, fino al novembre 2008, il lavoro straordinario prestato e non retribuito e per cui non erano stati goduti riposi compensativi veniva riportato sotto la voce "saldo definitivo" nella "stampata cartellino esteso; che a partire da Dicembre 2008 il saldo definitivo del mese precedente è stato azzerato senza spiegazioni e senza che venissero corrisposti o l'indennità sostitutiva o i riposi compensativi. Chiedevano, pertanto, condannarsi l'Azienda al pagamento in proprio favore del compenso per il lavoro straordinario, anche notturno, prestato o, in alternativa, all'indennità sostitutiva, a titolo di risarcimento del danno, per mancata fruizione del riposo compensativo, per le somme per ciascuno specificamente indicate in ricorso.

L'Azienda si è difesa eccependo, preliminarmente, l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto nonché contestando nel merito il fondamento delle domande e chiedendone il rigetto nel merito.

Sostiene, infatti, che ai sensi dell'art.34 del CCNL comparto sanità 1999-2001 il lavoro straordinario deve essere preventivamente autorizzato condizione che, nel caso di specie, manca assolutamente.

2.- Non necessitando di attività istruttoria, dopo un rinvio per consentire il deposito di note di cui le parti non si avvalevano, la causa viene decisa come da sentenza letta in udienza all'esito della discussione.

La domanda risulta, ad avviso di questo giudice, infondata e deve, pertanto, essere rigettata.

Preliminarmente risulta necessario riportare la previsione dell'art. 34 del CCNL del 7.4.1999 che dispone:

**"Lavoro straordinario**

*1. Il lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro.*

*2. Le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere eccezionale, devono rispondere ad effettive esigenze di servizio e devono essere preventivamente autorizzate dal dirigente responsabile. Le parti si incontrano almeno tre volte l'anno per valutare le condizioni che ne hanno resa necessaria l'effettuazione.*

A fronte della specifica contestazione di parte resistente i ricorrenti nulla hanno provato con riguardo ad una eventuale autorizzazione allo svolgimento del lavoro straordinario da parte del dirigente responsabile.

Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato per stesse motivazioni poste alla base delle sentenze rese sulla medesima questione dal Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Napoli Dott.ssa

Majorano (N.17170/13) e dal Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Napoli Dott. Gambardella (1745/14) ritualmente e tempestivamente depositata da parte resistente e che devono intendersi integralmente condivise e richiamate ai sensi dell'art.118 disp. Att. C.p.c..

Tale conclusione si adegua al principio espresso sul punto dalla Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito che:” *nell’ambito del rapporto alle dipendenze di una azienda sanitaria locale compete al lavoratore il diritto al compenso del lavoro straordinario espletato, per come disciplinato dal CCNL di categoria, solo in presenza di preventiva autorizzazione del dirigente responsabile all’espletamento dello straordinario, restando escluso che possa qualificarsi come autorizzazione in sanatoria la certificazione da parte della amministrazione circa lo straordinario già espletato dal dipendente.*” (Cass. Sez. Lavoro 20789/07)

3- La sussistenza di un significativo contrasto di indirizzi interpretativi sulla questione all'interno di questo stesso Ufficio induce a ravvisare gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese tra le parti.

#### **P.Q.M.**

Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza e deduzione disattesa, così provvede:

- rigetta il ricorso;
- compensa le spese tra le parti;

In Napoli, il 29/4/2015

Il Giudice del Lavoro  
dott. Diego Vargas